

COMUNICATO N. 219/DIV – 8 MAGGIO 2024

219/296

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 7 MAGGIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7 Maggio 2024

PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE - GARA UNICA

GIRONE A

ATALANTA U23	TRENTO	3-1
GIANA ERMINIO	PRO VERCELLI	3-0
LEGNAGO SALUS	LUMEZZANE	1-0

GIRONE B

GUBBIO	RIMINI	0-1
JUVENTUS NETX GEN	AREZZO	2-0
PESCARA	PONTEREDERA	2-2

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	GIUGLIANO	1-1
PICERNO	CROTONE	2-0
TARANTO	LATINA	0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell'8 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 7 MAGGIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso del primo turno Play Off del Girone i

sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, GIANA ERMINIO, GUBBIO, PICERNO, PESCARA, PRO VERCELLI, RIMINI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 700,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, sul terreno di gioco, durante la gara, un petardo di media potenza e tre bottigliette d'acqua semipiene, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'interno del recinto di gioco, durante la gara, tre petardi di elevata potenza, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 150,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

PRO VERCELLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato due seggiolini posti all'interno del Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)
per aver protestato in modo aggressivo nei confronti dell'Assistente Arbitrale n.1 a seguito della segnatura di una rete avversaria.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

FONTANA GAETANO (LATINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOLIVA ANDREA (TARANTO)
in quanto, dopo il termine della gara, durante il rientro verso gli spogliatoi teneva un comportamento provocatorio verso un calciatore avversario spingendolo e provocando così un clima di forte tensione, senza ulteriori conseguenze (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

TASCOE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva, in quanto dalla panchina tratteneva due palloni occultandoli così ritardando la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (calciatore sostituito, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMONIZIONE (I INFR)

DAMIANI MATTIA	(AREZZO)
MONTINI ALBERTO	(AREZZO)
RENZI ALESSANDRO	(AREZZO)
CERESOLI ANDREA	(ATALANTA U23)
GYABUAA MANU EMMANUEL	(ATALANTA U23)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(ATALANTA U23)
ALLEGRI GIACINTO	(AUDACE CERIGNOLA)
CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
COCCIA GIUSEPPE	(AUDACE CERIGNOLA)
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL	(AUDACE CERIGNOLA)

COMI GIANMARIO	(CROTONE)
GOMEZ GUIDO	(CROTONE)
ZACCHI GIOELE	(GIANA ERMINIO)
DI DIO FLAVIO	(GIUGLIANO)
ROMANO ANTONIO	(GIUGLIANO)
SCOGNAMIGLIO GENNARO	(GIUGLIANO)
CHIERICO LUCA	(GUBBIO)
MARINO ANTONIO	(LATINA)
MUTEBA VINCENZO VENTUR	(LEGNAGO SALUS)
PELAGATTI CARLO	(LEGNAGO SALUS)
CANNAVO' KEVIN	(LUMEZZANE)
DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
POGLIANO CESARE	(LUMEZZANE)
POLEDRI MANUEL	(LUMEZZANE)
ALOI SALVATORE	(PESCARA)
GALLO ANDREA	(PICERNO)
PITARRESI FRANCESCO	(PICERNO)
SUMMA ELIA	(PICERNO)
DELPUPPO ISAIAS OMAR	(PONTEDERA)
GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
SANTORO SALVATORE	(PRO VERCELLI)
MARCHESI FEDERICO	(RIMINI)
SALA JACOPO	(RIMINI)
ENRICI PATRICK	(TARANTO)
FROSININI RUGGERO	(TRENTO)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(TRENTO)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO
 Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 8 Maggio 2024

IL PRESIDENTE
 Matteo Marani